



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Università degli Studi di Parma

Dipartimento di Giurisprudenza,

Studi Politici e internazionali

Corso di Laurea in Servizio Sociale

***UNIVERSITÀ DIETRO LE SBARRE:
DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE***

Relatore:
Chiar.ma prof.ssa
Vincenza Pellegrino

Laureando:
Chiara Dominici

Anno Accademico 2018-2019

Alla mamma, al papà e ad Anna,
anche quando hanno creduto
che non ce l'avrei fatta.

Ad Andrea e a Sara,
che non hanno mai dubitato.

Ai nonni, che in silenzio
mi hanno osservata procedere.

Alla nonna e alla zia Maria,
le stelle più belle.

Ad Altea, la mia ancora.

INDICE

INTRODUZIONE	- 4 -
§1. STUDIARE IN CARCERE TRA TUTELA GIURIDICA E DIFFICOLTÀ DI RICONOSCIMENTO	- 9 -
§1.1 LE PAROLE DI CESARE BECCARIA ANCORA TROPPO ATTUALI: LA SENTENZA TORREGIANI	- 9 -
§ 1.2. STATI GENERALI DURANTE IL MINISTERO ORLANDO	- 14 -
1.2.1. IL TAVOLO 9	- 19 -
§1.3. DIRITTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO	- 24 -
§1.4 UN SOSTEGNO DA PARTE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA	- 27 -
§2. I POLI UNIVERSITARI PENITENZIARI (P.U.P.)	- 31 -
§2.1 IL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO (P.U.P.)	- 31 -
§2.2 LA PRIMA ESPERIENZA: IL P.U.P. DI TORINO	- 34 -
§ 2.3. ORGANISMI GARANTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO	- 38 -
§2.4. IL P.U.P DI PARMA	- 44 -
§ 3. LA PAROLA A DETENUTI E STUDENTI	- 49 -
§3.1. <<PERCHÉ NON LASCIARLI DOVE SONO, VISTO CHE HANNO SBAGLIATO?>>	- 51 -
§3.2. “LA CLASSE”	- 54 -
	- 1 -

§3.3. L'AUTOBIOGRAFIA IN CARCERE	- 56 -
§3.4. GLI STUDENTI DI PARMA	- 60 -
<u>CONCLUSIONI</u>	<u>- 69 -</u>
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	<u>- 75 -</u>
<u>SITOGRAFIA</u>	<u>- 76 -</u>
<u>RINGRAZIAMENTI</u>	<u>- 77 -</u>

Quando esco dal carcere più nulla è come prima.

Lo stesso paesaggio, visto dal treno, cambia:

la prospettiva non è più la stessa.

Quando esco dal carcere, almeno per quel giorno,

la testa rimane dentro.

Quando varco quei cancelli per uscire

c'è qualcosa che rimane dentro;

comprensibile a pochi, forse solo

a coloro che entrano con te.

Dai miei diari di campo, 2018

INTRODUZIONE

La prima volta che sono entrata in carcere ho assistito ad uno spettacolo di Shakespeare.

L'appuntamento è davanti al carcere di Via Burla: il viaggio in autobus più lungo che abbia mai fatto a Parma. Mi colpisce la scritta luminosa che indica la direzione del bus: "Carcere".

Più di venti minuti di viaggio per uscire piano piano dalla città: dal centro architettonicamente elegante e maestoso ci inoltriamo nella periferia, le botteghe si diradano, si innalzano case tutte uguali, poi la zona industriale, ed eccoci fuori. L'autobus si ferma davanti ad un cancello grigio in cui c'è un enorme parcheggio. Avvicinandoci, notiamo altre barricate altissime, un "parco" verde, in lontananza una struttura, deve essere il carcere.

Distanziato il più possibile dal nucleo di Parma e separato ulteriormente da più cancelli. Lontano dalla società, da chi "**non ha sbagliato**", lontano da tutto, come quei manicomi che, fino al 1978, si erigevano distanti dai centri cittadini, per separare i "matti" dai "sani di mente".

È solo l'inizio di un caos di emozioni, che precedono l'ingresso in quel luogo così spesso immaginato.

<<Niente telefoni, chiavette USB, niente moneta perché potrebbe suonare al metal detector: se non portate dentro niente è ancora meglio, serve solo un documento di identità! Lasciate tutto fuori!>>.

<<**Lasciate- tutto- fuori!**>>- risuonano le parole della guardia.

Un cancello, un metal detector, un altro cancello, un percorso in un prato che quasi ti illude di entrare in un luogo sereno, un altro metal detector, un tunnel, lungo, troppo. Una porta, poi un'altra, ed eccoci in un teatro. <<Dovete occupare tutte le file, nessun posto deve restare libero>>: le luci si abbassano e lo spettacolo ha inizio.

Seduta su quelle sedie verdi non riesco ad ascoltare ciò che gli attori dicono, la mia mente è bombardata da domande: “Perché sono qui?” - “Chissà cosa hanno fatto e noi ce ne stiamo qui seduti, come niente fosse, a guardarli recitare?” - “No, voglio uscire, fatemi uscire di qui” - “No, non si può” - “Voglio vedere come finisce” - “Voglio capire il perché di tutta questa rabbia che mi sta bruciando il petto!”.

Non riesco a guardarli.

La mia mente torna a Pavia, due anni fa, sono al Collegio “Santa Caterina” - che bella Pavia!

Sento parlare il Professor Ciconte: sembra arrabbiato con le mafie, mostra di conoscerle come le sue tasche, con quel sapere scientifico a cui solo con anni ed anni di studio ed esperienza si può arrivare. Sento la rabbia che mi monta dentro, il bisogno di fare giustizia”: <<diventerò magistrato antimafia!>>.

Poi la mente ritorna lì, in quel teatro. Lo spettacolo finisce, scrosci di applausi, usciamo piano piano, ho le lacrime agli occhi. Troppe emozioni.<<Che bello ragazzi, sono stati bravissimi!>>. Non

ascolto nessuno di coloro che ho vicino: i miei compagni di corso, i miei amici.

Voglio uscire, in fretta, vorrei sorvolare il tunnel, i metal detector, i cancelli.

All'uscita una guardia fa il mio nome: <<Dominici, prego, ecco la sua carta d'identità, arrivederci!>>.

È stato questo il mio primo approccio con il carcere di Parma, e penso sia stato a causa di quell'”arrivederci” che ho deciso di ritornare, quando è stato proposto di partecipare ad un laboratorio di scrittura autobiografica. Un momento di incontro tra studenti e detenuti, chiamati a scrivere su un tema.

È cresciuto così il mio interesse verso quell'istituzione chiusa, lontana da tutto, eppure così cruciale nel comprendere la nostra società e i problemi che la affliggono.

Scrive Goliarda Sapienza, che ha sperimentato la detenzione nel carcere romano di Rebibbia, nel suo libro intitolato “*L'università di Rebibbia*”, Rizzoli (1983):

“Volevo solo, entrando qua, testare il polso del nostro Paese, sapere a che punto stanno le cose. **Il carcere è sempre stato e sempre sarà la febbre che rivela la malattia del corpo sociale:** continuare a ignorarlo può portarci a ripetere il comportamento del buon cittadino tedesco che ebbe l'avventura di esistere nel non lontano regime nazista.”

È grazie alle presentazioni iniziali del primo incontro del laboratorio, condotto da Carla Chiappini, giornalista ed esperta di scrittura autobiografica, che ho scoperto che i detenuti di fronte a me erano studenti dell'università.

L'elemento che più mi ha colpito era che proprio lo studio ci accomunava e ci rendeva simili, seduti su quei banchi verdi, studenti a destra e detenuti a sinistra, una cattedra al centro, nessun contatto, rigida divisione.

Eppure non eravamo poi così distanti quando, nel secondo incontro, io e C. (detenuto dell'Alta Sicurezza laureato in Giurisprudenza) abbiamo dibattuto sul significato del 4-bis. Scrivevo qualche tempo dopo:

“Parlavamo lo stesso linguaggio giuridico io e C., ergastolano ostativo, quando- ad un incontro del laboratorio- abbiamo discusso sull'inasprimento delle pene per il reato di associazione mafiosa.

Ed ecco che eravamo, all'improvviso, due giuristi. Pieni di rabbia. Io con poca esperienza di vita e forte di tutti i libri e film sulla mafia che avevo trangugiato, lui ragazzo divenuto uomo in carcere.”

La tesi è volta proprio a sottolineare l'importanza che il diritto allo studio riveste anche e soprattutto nella realtà detentiva.

Esso, infatti, ha un ruolo fondamentale non solo nell'evoluzione della personalità del detenuto (soprattutto se consideriamo i

lunghe periodi che spesso devono essere scontati), ma anche nel creare spazi di contatto e confronto con la società.

Come sottolinea il dottor Fabio Zacchè, professore associato di Diritto Processuale Penale all'Università di Milano Bicocca - in un seminario tenutosi a Parma sul tema "carcerazione e genitorialità" - la rieducazione non è realizzabile se non si concretizza un contatto fra interno ed esterno.

Dice Zacchè rivolgendosi agli studenti:

“Come risocializzo? Con voi che entrate e portate dentro “il fuori” e portate fuori “il dentro”.”

L'intento del seguente elaborato è quindi descrivere l'importanza dello studio in condizione di privazione della libertà, delineando nel primo capitolo un percorso storico e giuridico del diritto allo studio in carcere tra tutela e difficoltà di riconoscimento effettivo nella realtà.

Proponendo poi, nel secondo, una realtà recente, quella dei P.U.P. (Poli universitari Penitenziari) in cui esso trova concreta realizzazione.

Per poi concludere lasciando la parola a studenti e detenuti che si sono confrontati nelle diverse esperienze che sono state occasione di scambio tra “dentro” e fuori”.

Il diritto allo studio potrebbe quindi essere il primo passo per l'abbattimento di una delle tante barriere che dividono il carcere dalla società.

Parma, 08/01/2019

§1. STUDIARE IN CARCERE TRA TUTELA GIURIDICA E DIFFICOLTÀ DI RICONOSCIMENTO

§1.1 LE PAROLE DI CESARE BECCARIA ANCORA TROPPO ATTUALI: LA SENTENZA TORREGIANI

Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, in un contributo sull'osservatorio costituzionale dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, sostiene:

“Per questo voglio ancora sottolineare, in conclusione, che occuparsi di carcere significa porsi prima ancora degli interrogativi sostanziali sul significato e sulla funzione della pena; sul rapporto tra libertà e autorità; sulla garanzia dei diritti inviolabili; sulle forme alternative di pena; **significa passare dalle pagine dell'ordinamento penitenziario a quelle del Codice Penale e della Costituzione**”

Prima di trattare specificatamente il diritto allo studio, sostenendone l'importanza all'interno del carcere, ritengo sia utile richiamare quelli che Flick definisce “gli interrogativi sostanziali sul significato e sulla funzione della pena”.

Autore imprescindibile per trattare questo tema è sicuramente Cesare Beccaria, la cui opera “*Dei delitti e delle Pene*” viene spesso citata, ma i cui contenuti risultano ancora oggi spesso inapplicati, nonostante la pubblicazione risalgia al lontano 1764. L’autore milanese descrive con precisione e chiarezza il fine a cui la pena detentiva dovrebbe tendere:

“Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è **evidente che il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso (...)** Il fine dunque non è altro che di impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”¹

Queste parole potrebbero sembrare scontate o pedanti, ma osservando la realtà delle politiche carcerarie italiane odierne ci si accorge che dal 1764 ad oggi la visione illuministica di Beccaria si denota ancora come un obiettivo a cui orientarsi.

Il riconoscimento e la tutela effettiva di un diritto come quello allo studio si inseriscono in un’ottica che necessita di quel superamento, che solo recentemente sta, nei fatti, avvenendo della logica punitiva della pena.

È, infatti, difficile che siano solo dei documenti di legge ad imporre il rispetto di un diritto: è indispensabile che, questi ultimi, siano sostenuti da un mutamento di prospettiva all’interno di un’istituzione totale chiusa quale è sempre stata il carcere.

L'intellettuale milanese sosteneva che:

“La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e deve essere meno dura che si possa. [...] perché **non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili**”²

Il carcere italiano non ha accolto questa prospettiva, vista la Sentenza di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nel 2013, nota come “**Sentenza Torregiani**”, dal nome di uno dei ricorrenti.

L'intervento della CEDU ha origine dal ricorso di sette detenuti delle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, reclusi per periodi più o meno lunghi. Questi lamentavano le condizioni in cui erano costretti a scontare la propria pena: le celle, di 9 m² ospitavano 3 detenuti che disponevano, quindi, di uno spazio disumano.

Mancando, poi, l'acqua calda non potevano, per giorni, fare la doccia.

Gli spazi della singola cella erano stati, infatti, progettati per ospitare al massimo due detenuti, ma nel 2010 il tasso di

sovraffollamento-in Italia- sfiorava il 151 %.




Grafico tratto da un articolo della Repubblica

Accertate le condizioni, la Corte condanna l'Italia a risarcire i ricorrenti, avendo violato l'art 3 della CEDU che recita che: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»; nonché altre disposizioni della normativa interna, quale l'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (<<Legge sull'ordinamento penitenziario>>) che predispone:

“I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.”

Le condizioni carcerarie denunciate con la condanna appena citata rappresentano i motivi ostativi alla possibilità concreta di studiare in carcere.

I caratteri precari degli ambienti di vita detentiva, dato il sovraffollamento, hanno impedito (e talvolta ancora impediscono) il reale riconoscimento del diritto allo studio.

In realtà vi è molta differenza fra le condizioni dei diversi carceri. Non tutte le realtà detentive sono, infatti, assimilabili.

Come sostengono Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella nel libro *“Patrie galere: viaggio nell’Italia dietro le sbarre”* (2005):

“Tutto dipende dalla storia di quel carcere, da quanto è buono e democratico il direttore, da quanto è duro il comandante di reparto, da quanti educatori ci sono, da quanto sono motivati, da quanto è garantista il magistrato di sorveglianza, da quanto è umido il carcere, da quanto sono applicate le norme, da quanto prevale il buon senso, da quanti sono i detenuti per cella, da quali sono i detenuti nella tua cella, da quanti parlano la tua lingua (...) da quanti mafiosi ci sono nel tuo stesso carcere, dalla presenza di eventuali squadrette o così via.”³

§ 1.2. STATI GENERALI DURANTE IL MINISTERO ORLANDO

Inevitabile, in questa sede, accennare al tentativo di riforma dell'ordinamento penitenziario promosso dal ministro Orlando.

Ancora in vigore la normativa del 1975, a seguito della condanna della Corte di Strasburgo, dal maggio del 2015 si riuniscono circa duecento persone tra magistrati, avvocati, operatori penitenziari, accademici, volontari per tracciare un nuovo disegno del sistema penitenziario.

I lavori durano tre anni e si propone un nuovo modello di pena, che superi una volta per tutte l'intento eminentemente punitivo, valorizzando l'aspetto rieducativo e di recupero sociale, e proponendo un modello di giustizia riparativa.

Il Ministro Andrea Orlando sottolinea la finalità di questo progetto, individuandola nel:

“Portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto”⁴

Viene utilizzato un metodo inedito per portare avanti l'obiettivo appena descritto:

“un approccio metodologico inedito, caratterizzato da due momenti fondamentali: una prima fase, nella quale mobilitare professionalità ed esperienze diverse che per le loro peculiari

conoscenze potessero offrire un'attenzione multi prospettica ai temi nevralgici dell'esecuzione penale; [...] una seconda fase, volta a sottoporre ad un riscontro democratico i risultati scaturiti dalla prima, [...]per cercare di mettere al centro del dibattito pubblico il problema del carcere, promuovendo una nuova cultura della pena. I nove membri del Comitato di esperti, che avevano il compito di raccogliere e uniformare quanto prodotto da ciascun tavolo.”⁵

Su di un articolo del 22 febbraio 2018 del “Fatto Quotidiano” il progetto viene definito “**riforma di civiltà**”; ma se da una parte gli esperti di carcere individuano l'importanza di passare ad un modello sempre più rieducativo-riparativo di pena, l'opinione pubblica percepisce la riforma come minaccia alla sicurezza sociale.

Si torna quindi all'idea di un carcere di cui non ci si vuole occupare, come sosteneva, nel suo libro, Goliarda Sapienza. L'allontanamento del carcere dalla società e dalla civiltà non fa che aumentare il timore verso qualcosa di cui poco si sa e si vuole sapere.

La riforma promossa dagli Stati Generali Orlando ha un iter molto complesso che si risolve nell'approvazione di solo alcune parti della riforma:

- L'adeguamento dell'ordinamento penitenziario al riordino della medicina penitenziaria, confermando l'operatività del Servizio Sanitario Nazionale negli istituti penitenziari.
- L'ampliamento delle garanzie dei reclusi, modificando la disciplina della visita medica generale all'ingresso dell'istituto;
- L'attuazione di modifiche finalizzate a rafforzare il ruolo del lavoro quale strumento essenziale del trattamento rieducativo dei condannati. Lavoro che non costituisce un obbligo, ma è da incentivare ai fini rieducativi;
- Si dà la possibilità all'amministrazione penitenziaria di stipulare contratti con soggetti pubblici e privati e cooperative;
- Il casellario giudiziale viene adeguato alle recenti modifiche in materia di diritto penale, diritto processuale penale e privacy, per rendere il procedimento più semplice e diminuire gli adempimenti amministrativi;
- L'ultimo decreto approvato è quello che riguarda l'introduzione dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei condannati minorenni.

Vengono invece bocciati i testi che riguardano le misure alternative alla detenzione e la giustizia riparativa.

Questo fa comprendere come il nucleo forte e indispensabile del riordino della normativa penitenziaria non sia stato accolto.

Il vaglio della riforma, dopo varie vicissitudini, è spettato al nuovo governo Conte, di estrema destra. Si può quindi comprendere

facilmente come una politica di tal tipo potesse non essere al centro delle iniziative del nuovo esecutivo.

Al di là dell'incompatibilità con la politica del governo eletto è comunque mancata una spinta decisiva all'approvazione di una riforma indispensabile quale sarebbe stata quella proposta dai duecento esperti.

Vi è quindi ancora troppo divario tra gli esperti e la società civile, dato probabilmente da un'ignoranza collettiva e da un'informazione mediatica che non agevola una reale conoscenza dell'istituzione carceraria.

Proprio per queste ragioni si rendono quanto mai indispensabili i contatti tra interno ed esterno: **gli studenti di oggi saranno infatti cittadini elettori e professionisti del domani.**

Sostiene Giovanni Maria Flick in un'intervista per Radio Radicale del 15 febbraio 2018 (quindi a pochi giorni dall'insediamento della nuova legislatura):

“È troppo comodo poter strumentalizzare la paura della gente in una realtà, in un paese che è più sicuro di altri Paesi. Manca un discorso culturale in Italia”

AVANTI IL PROSSIMO

In Italia esiste ancora la pena di morte. Nel 2010, tra l'indifferenza generale, 66 detenuti si sono suicidati a causa del sovraffollamento e delle pessime condizioni igienico-sanitarie delle carceri italiane.




Immagine tratta da un rapporto di Ristretti Orizzonti del 2010

1.2.1. IL TAVOLO 9

È il tavolo 9 degli Stati generali che si occupa del diritto all'istruzione.

Come riporta Emanuela Compagno, laureata in Servizio Sociale presso la facoltà di Parma, con un elaborato che approfondisce gli Stati generali 2015- 2016:

“Gli esperti, in ordine agli obiettivi da raggiungere nell'ambito della formazione e dell'istruzione, hanno individuato le seguenti principali criticità:

- a) carenza di personale;
- b) mancanza di aule;
- c) incompatibilità degli orari previsti per l'attività scolastica e l'attività lavorativa;
- d) classi aventi composizione linguistica e culturale eterogenea;
- e) frequenti trasferimenti dei detenuti. Si è sottolineato quanto occorra, invece, favorire la fruibilità dei percorsi, attivare anche piattaforme telematiche ed estendere la possibilità del ricorso ai permessi ex art. 30 O.P. per esami di stato o di laurea.

Le proposte espresse dagli esperti indicano che **l'offerta formativa debba essere congrua con la**

omposizione dell'utenza detenuta e che dovrà essere introdotto il “portfolio” o “libretto formativo”, successivamente sostituito con il fascicolo elettronico del lavoratore, quale elemento integrato nel trattamento come documentazione che accompagna il detenuto. Per quanto concerne l'istruzione universitaria, già nel Regolamento di esecuzione del 1976 art. 42, il compimento in carcere degli studi universitari doveva essere agevolato dalle autorità penitenziarie. Il successivo regolamento (DPR 30 giugno 2000 n. 230), nel quarto comma, ha introdotto delle novità qualitative: vi si stabilisce che gli studenti ristretti debbano essere alloggiati in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio e possano tenere con sé libri, pubblicazioni e strumenti didattici.”⁶

Da qui scaturiscono quindi le proposte che la commissione avanza per favorire il riconoscimento effettivo del diritto:

“Le proposte avanzate per far fronte ai problemi della formazione universitaria in carcere sono state le seguenti:

a) deve essere favorito l'accesso a qualsiasi corso di studio;

- b) deve essere predisposto dall'Università un supporto amministrativo che aiuti lo studente ad adempiere alle pratiche amministrative richieste;
- c) le Università dovranno incentivare la didattica interna al carcere nonché le attività di tutoraggio;
- d) Università e Amministrazione penitenziaria dovranno garantire adeguati sistemi informatici quali PC e software;
- e) dovrà essere istituita la figura di un "referente per gli studi universitari", la quale, in sede di valutazione, faccia valere - presso il GOT "Gruppo Osservazione e Trattamento" - i progressi fatti nello studio ai fini dell'ottenimento di benefici;
- f) dovranno essere erogati dei corsi di formazione per gli operatori penitenziari che svolgano l'attività di "sorveglianza dinamica" nei confronti dei detenuti studenti universitari;
- g) si dovrà predisporre un servizio di orientamento per aiutare i detenuti ad individuare il proprio percorso di studio e per garantire l'accesso solo a persone motivate e non aventi un approccio strumentale." ⁷

Dal quadro, analiticamente descritto dall'autrice dell'elaborato appena citato, si comprende la lungimiranza degli aspetti rilevati dalla commissione del tavolo 9.

Questioni, che come emerge in vari punti del mio scritto, sono ancora all'ordine del giorno, e che verranno parzialmente risolte con l'avvento dei P.U.P (Poli Universitari Penitenziari), che approfondirò ne prossimo capitolo.

GENTILONI E ORLANDO: IL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI RIAPPROVERÀ IL DECRETO



Riforma del carcere all'ultimo chilometro «L'ok il 22 febbraio»

ERRICO NOVI

SEGUE DALLA PRIMA

Se viceversa venisse mantenuta la versione originale, inclusa la parte che elimina le "ostatività" nell'accesso ai benefici, il testo tornerebbe in Parlamento con le motivazioni delle mancate modifiche. Sarebbe inevitabile a quel punto uno sfioramento oltre il 4 marzo, con un supplemento di suspense. Perché il sì definitivo dovrebbe essere pronunciato da un Consiglio dei ministri in super-prorogatio. Tecnicamente legittimo ma politicamente complicato.

Peserà in ogni caso la determinazione di Orlando. Che ai microfoni di Radio Rai chiarisce: «Sono il primo a volere che si arrivi all'approvazione, ho dedicato tanto del mio lavoro a questo obiettivo: anche quando

sembrava fosse sfumata ogni possibilità ho continuato a lavorare e siamo riusciti in zona Cesarini ad avviare l'esercizio della delega, a creare il presupposto per completare l'iter». Il giornalista chiede: «Quindi la risposta è sì, approverete il decreto?». E Orlando: «La risposta è sì. I tempi sono strettissimi, ma la risposta è sì, ce la possiamo fare».

È un impegno pubblico che a questo punto non sarebbe facile disattendere, per il governo. Non nel pieno di una campagna elettorale in cui gli avversari sono pronti a rinfacciarti tutto, pure le mancate riforme che mai avrebbero votato. Come questa, appunto che umanizza, rende più flessibile, e finalizzato al recupero dei detenuti, il sistema delle carceri. Un intervento per il quale due giorni fa sono scesi in campo intellettuali, giuristi e politici con una lettera-appello, pubblicata ieri da questo giornale. L'iniziativa, a prima firma del filosofo Aldo Masullo, vede impegnati anche il presidente del Cnf Andrea Mascherin e il numero uno delle Camere penali Beniamino Migliucci. Avvocatura dunque in prima fila in uno schieramento di alto livello che sollecita l'esecutivo a piantare l'ultima bandiera. La vetta è vicina, ma la promessa di Gentiloni e Orlando dovrà superare ancora due ostacoli. Il pri-

mo è il timore di scatenare l'offensiva delle forze giustizialiste, cinquestelle e Lega, pronte a strappare comunque: se la riforma passerà, denunceranno il "regalo ai delinquenti". L'altra insidia è sovrapponibile alla prima ma più sottile: è la tesi secondo cui alcune norme del decreto - che da una parte sciolgono il "cumulo" tra pene per reati diversi e dall'altra fanno cadere le preclusioni per l'accesso ai benefici - consentirebbero l'uscita dal regime del 41 bis ad alcuni appartenenti alle organizzazioni mafiose. Si tratta di un allarme sollevato da alcuni magistrati e in particolare dal procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita. Un pubblico

ministro molto apprezzato e assai attivo negli organismi della magistratura associata: tra i fondatori, con Piercamillo Davigo, della corrente Autonomia & indipendenza, alle "primarie"

per il Csm indette online dal suo gruppo ha preso una percentuale "bulgara" pari a quella del pm di Mani pulite. In materia di ordinamento penitenziario Ardita vanta una specifica competenza, acquisita nel periodo in cui è stato direttore dell'ufficio Detenuti del Dap. Dopo aver sottoposto una lunga lista di "caveat" ai senatori durante l'audizione in commissione Giustizia, ora il pm di Catania è chiamato in causa da giornali come il *Fatto quotidiano*, schierati nettamente contro la riforma del carcere.

Il doppio annuncio Orlando-Gentiloni ribalta proprio l'apocalittico entusiasmo del giornale diretto da Marco Travaglio, che ieri aveva incorniciato uno stralcio dell'intervento di Ardita in Senato con il titolo *"Tempo scaduto: nessuna riforma per le carceri"*. Certo, posizioni critiche come quelle del procuratore aggiunto di Catania continuano ad assicurare l'armamentario ideologico di chi si oppone al provvedimento. Come riportato due giorni fa dal *Dubbio*, il nodo che secondo il magistrato «potrebbe dar luogo a pericolose conseguenze» sarebbe nell'articolo 7 del decreto, che introduce l'articolo 4 ter dell'ordinamento penitenziario: «Tale disposizione», ha segnalato il pm in audizione, «prevede per legge il cosiddetto scioglimento del cu-

mulo». Vuol dire che un mafioso con una pena complessiva di 30 anni, composta da 22 per il reato di associazione mafiosa (il 416 bis) e da altri 8 per reati diversi, per esempio rapine, potrebbe uscire dal 41 bis dopo aver scontato 22 anni anziché dopo 30 qualora, nella sentenza di condanna, gli 8 anni per le rapine non fossero stati accompagnati dall'aggravante del metodo mafioso. Ma si tratta di un'ipotesi estrema: riguarderebbe detenuti che hanno già trascorso diversi lustri al 41 bis, e in ogni caso dovrebbe passare per diverse forche caudine giurisdizionali, che vedrebbero il Dap opporsi all'eventuale decadenza del regime speciale.

Le modifiche all'articolo 4 bis dell'ordinamento - che precludereva appunto benefici per i reati più gravi - prevedono, ha fatto notare ancora Ardita, di concedere le tutele previste per le detenute con figli piccoli anche ai padri. «Detenuti di mafia con pena residua fino a 4 anni vedrebbero la concreta possibilità di uscita dal carcere al determinarsi di condizioni impeditive del ruolo della madre», ha segnalato il magistrato. Si tratta di reclusi che hanno già scontato gran parte della condanna. Difficile pensare di affossare per questo una riforma che dà finalmente attuazione al principio del fine rieducativa della pena.

**IL GUARDASIGILLI:
«CE LA FAREMO».
POI IL PREMIER FISSA
LA DATA. RACCOLTO
L'APPELLO DI GIURISTI
E INTELLETTUALI
FIRMATO ANCHE
DAL PRESIDENTE
DEL CNF MASCHERIN**



§1.3. DIRITTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO

Prima di divenire un diritto costituzionalmente garantito il diritto allo studio in carcere ha avuto un diverso riconoscimento in base al periodo storico preso in considerazione.

Se, infatti, si fa riferimento al “Regolamento generale degli stabilimenti carceri e dei riformatori governativi” del 1861 si nota che lo studio viene indicato come un dovere del detenuto, volto a correggere l’ignoranza, individuata tra le cause della delinquenza. Come sostiene Elvio Fassone, ex magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, autore di una vasta letteratura sul tema penitenziario e penale:

“Il precipuo carattere correttivo dello studio in carcere era ancorato alle impostazioni dottrinali del tempo, fondate sul binomio analfabetismo/criminalità, legati tra loro da un imprescindibile rapporto causa/effetto”⁸

Con l’avvento del Fascismo il R.D. 787 del 1931 “Nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e pena” prevede che l’istruzione carceraria assuma il carattere di obbligatorietà, essendo finalizzata all’indottrinamento ideologico.

In tal senso, durante il ventennio dittatoriale, l’istruzione viene sfruttata come ulteriore veicolo per imporre le idee del regime, senza la possibilità di critica. Ciò è dimostrato dal fatto che i corsi potessero essere tenuti non solo da insegnanti ma anche dal cappellano, dal direttore dell’istituto o da comuni cittadini, purché

autorizzati dal Ministero. All'interno del carcere erano presenti biblioteche, i cui testi venivano rigidamente selezionati dal direttore dell'istituto, fedele servitore del Regime.

È solo con l'avvento della Costituzione della Repubblica italiana che lo studio in condizione di privazione della libertà assume la veste di diritto inviolabile e garantito.

Tale tutela si presume da più articoli del dettato costituzionale.

L'articolo 34 è da molti esperti citato a sostegno dell'inviolabilità del diritto all'istruzione anche in condizioni detentive:

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Tuttavia, a mio parere, il contenuto del seguente dettato non può essere utilizzato per sostenere, inattaccabili, la tutela costituzionale dell'istruzione carceraria.

Disposto ausiliare in tal senso è prima di tutto l'art. 2 della Costituzione secondo cui:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità`, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

La garanzia dei diritti inviolabili - con la specificazione delle “formazioni ove si svolge la sua personalità” - richiama l'importanza dell'istruzione anche e soprattutto all'interno di istituti penitenziari, in cui spesso la persona si trova a trascorrere periodi molto lunghi, che ospitano quindi un'evoluzione complessa della personalità.

Sembra quasi naturale e “scontata”, nella lettera di questo articolo, la possibilità di studiare in carcere, soprattutto se si considera la posizione iniziale che i padri costituenti hanno voluto attribuire alla disposizione.

Imprescindibile a sostegno della tesi, si rivela quindi il noto e frequentemente declamato art. 3, per cui:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali**. È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, **che**, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L'articolo riportato, anch'esso collocato nell'incipit del dettato costituzionale, si preoccupa di abbattere le barriere che la condizione dell'individuo potrebbe determinare.

Facile, quindi, che nel regime restrittivo che caratterizza la realtà detentiva, anche il rispetto e la tutela di un diritto come quello allo studio possano venire meno.

Compito della Repubblica, però, colmare questo deficit nel caso in cui l'eguaglianza non sia resa effettiva.

La genialità dell'art. 3 risiede proprio nei due significati di eguaglianza. I padri costituzionali suggeriscono chiaramente: **così dovrebbe essere, ma nel caso in cui così non fosse c'è uno Stato chiamato ad intervenire perché così sia!**

Partendo da queste premesse il terzo comma dell'art. 27 diventa solo un rinforzo ad una premessa indiscutibile, per cui:

“**Le pene** non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e **devono tendere alla rieducazione** del condannato.”

§1.4 UN SOSTEGNO DA PARTE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Il diritto allo studio in condizioni detentive viene tutelato anche dalla normativa internazionale.

La risoluzione ONU del 1955 “Regole minime per il trattamento dei detenuti” (*Standard Minimum rules*), suggerisce che il periodo che il detenuto trascorre in regime di privazione della libertà debba condurre la persona ad un miglioramento, rendendola capace, una volta libera, di vivere nel rispetto della legge. Essenziale per la realizzazione di tal fine risulta l’istruzione.

Art. 77

“Si devono prendere provvedimenti per sviluppare l’istruzione di tutti i detenuti in grado di trarne profitto [...] L’istruzione degli analfabeti e dei giovani deve essere obbligatoria, e l’amministrazione deve porvi particolare attenzione.”

Anche a livello europeo vi è una tutela del diritto allo studio tra le mura carcerarie.

Le “Nuove regole penitenziarie europee” sanciscono il diritto all’istruzione all’art. 28 secondo cui:

“Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti **l’accesso ai programmi di istruzione che siano i più completi e possibili** e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni.

La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati

per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo.”

La normativa comunitaria prende in considerazione anche i bisogni e le aspirazioni dell'individuo, sottolineando quindi anche la componente umana della pena.

Così si preoccupa di inserire un divieto discriminatorio del detenuto-studente, riprendendo il principio di uguaglianza già citato descrivendo la disposizione del dettato costituzionale.

NOTE AL CAPITOLO:

1. Beccaria C., *Dei Delitti e delle pene*, Edizione speciale per Corriere della Sera, p.52;
2. *Ibidem*, p.72;
3. Anastasia S., Gonnella P., *Patrie Galere: viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci editore S.p.a, Roma, 2005, p.20
4. (Orlando, 2015)
5. Polidoro R., Gli Stati Generali dell'esecuzione penale. In R. Polidoro et alii. *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pisa: Pacini, 2016, pp. 29-42;
6. Compagno E., *Le carceri italiane e gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (2015-2016)*, Parma, A.A. 2017/2018, p. 33;
7. *Ibidem*, p. 34;
8. Tomba C., *Il diritto allo studio in regime restrittivo delle libertà*, dirittopenitenziarioecostituzione.it

§2. I POLI UNIVERSITARI

PENITENZIARI (P.U.P.)

§2.1 IL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO (P.U.P.)

La nascita dei P.U.P. si denota come un passaggio storico-culturale unico e straordinario nella vicenda del carcere.

La possibilità che i detenuti in possesso di un diploma superiore possano accedere agli studi universitari, in regime di detenzione, risulta una conquista essenziale, soprattutto considerate le difficoltà esposte nel primo capitolo.

Andrea Borghini, professore associato di filosofia ed estetica del linguaggio presso l'Università degli Studi di Milano, definisce quella dei Poli Universitari Penitenziari un'“**impresa intellettuale e istituzionale**”.

È nei famosi Stati generali dell'esecuzione penale del 2015, in particolare al tavolo 9, che si dibatte sul tema del diritto all'istruzione intramuraria.

Il 23 luglio 2015, a Roma, Roberta Palmisano¹ - nella relazione sul dibattito del tavolo 9 degli Stati Generali - scrive:

“Il percorso che ha portato all'istituzione di queste sezioni speciali non è stato immediato e privo di asperità.

Giova ricordare che, in anticipo rispetto alla formalizzazione dei PUP, ancor prima della riforma penitenziaria del 1975, già negli anni '60 grazie alla collaborazione di alcuni professori dell'Università di Padova con l'istituto penitenziario si ebbe la prima esperienza di studi accademici in un carcere italiano. In questo periodo, infatti, nonostante le numerose difficoltà, alcuni detenuti che avevano conseguito il diploma di Geometra (all'epoca unica possibilità di formazione superiore) presso il carcere di Alessandria ottennero il trasferimento a Padova per iniziare gli studi universitari di Ingegneria civile².”

Le parole della dottoressa Palmisano consentono di sviscerare il tema dei Poli Universitari: la prima esperienza che vede dialogare l'istituzione universitaria con quella carceraria.

Il P.U.P., che nasce da una convenzione tra università e carcere, permette ai detenuti di frequentare l'università, prevedendo spazi appositi e materiali didattici.

I professori universitari entrano in carcere, non essendo permesso a coloro che sono reclusi recarsi presso la sede universitaria, di cui il carcere viene a costituire un polo.

La questione dell'impossibilità per i detenuti universitari di uscire per sostenere gli esami è stata promossa nel 1984. Viene, infatti, sollevato un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30,

comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) da parte della Sezione di Sorveglianza della Corte d'appello di Napoli.

Secondo il giudice a quo tale norma, che dichiara che il permesso di uscita possa essere rilasciato solo per “eventi familiari di particolare gravità” determinerebbe irrazionali disparità di trattamento dei detenuti a seconda che essi abbiano o meno famiglia; che tale famiglia risieda o meno in luoghi ove i detenuti hanno anche altri interessi, come ad esempio quelli di studio; che i detenuti abbiano o meno buoni rapporti con la rispettiva famiglia, in modo che questa sia incentivata a dimostrare l'esistenza degli eventi di particolare gravità.

La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 27 della Costituzione, impedendo la rieducazione del condannato, nonché l'art. 34 del medesimo testo, in quanto ostacolerebbe la realizzazione del diritto all'istruzione dei "capaci e meritevoli", rendendo praticamente impossibile sostenere le prove d'esame a chi sia detenuto in località prive di sede universitaria.

La Corte, tuttavia, già nel 1984 ritiene infondata la questione, sostenendo che:

“L'ordinamento offre la possibilità al detenuto, provvedendosi ove occorra al suo trasferimento presso un carcere posto in luogo prossimo all'Università, di completare gli studi universitari, sostenendo i relativi esami, anche senza ottenere il

permesso di allontanarsi dall'istituto di pena. [...]
Pertanto, nessun ostacolo frappone l'ordinamento
carcerario all'esercizio da parte dei detenuti del
diritto allo studio...”³

§2.2 LA PRIMA ESPERIENZA: IL P.U.P. DI TORINO

Per descrivere la prima esperienza di Polo Universitario Penitenziario in Italia mi avvalgo dell'intervista⁴ del 9/03/2017 formulata da Susanna Ronconi², ex brigatista che ha scontato vent'anni di carcere, alla responsabile del primo P.U.P.

Dora Marucco, allora
docente del corso di
laurea in Scienze
Politiche
dell'Università di



Torino, si è interessata
interessa sin da subito

*Dora Marucco durante l'intervista condotta dalla
giornalista Susanna Ronconi*

al dibattito sul carcere sorto nella facoltà piemontese negli anni
'80.

Ispirata dagli scritti di Luigi Ferrajoli- noto giurista, magistrato e
filosofo del diritto- sulla qualità della pena, la docente rivela che
il discorso politico-sociale è da sempre stato al centro del dibattito
anche tra le mura familiari.

Nel 1984 si è riunita per la prima volta la Commissione Studenti
detenuti presso la facoltà torinese, ma saranno necessari ancora

quattordici anni per dare vita al primo Polo Universitario Penitenziario (1998), di cui la Marucco sarà responsabile fino al 2000.

Quest'ultima racconta che la spinta alla possibilità di studiare in carcere era sorta "da forti sollecitazioni da parte dei detenuti politici che volevano riprendere i propri studi".

Nel 1998 si unisce alla facoltà di Scienze Politiche anche quella di Giurisprudenza e si sottoscrive l'accordo tra l'Università di Torino e il carcere torinese "nelle sue tre componenti: direzione, amministrazione, magistratura di sorveglianza" - specifica la docente.

Quando le viene chiesto di raccontare il suo primo ingresso in carcere la Marucco ricorda:

"Sono stata colpita dalle modalità d'accesso e dalle figure degli agenti penitenziari. Quel tipo di realtà umana non l'avevo mai visto da nessuna parte."

Sono parole forti quelle della professoressa che descrivono una realtà oggi molto cambiata (un tempo gli agenti penitenziari- come racconta la Marucco- erano l'unica figura professionale per la cui assunzione bastava la licenza elementare). Eppure, in molti ancora oggi rimangono più stupiti dalla figura degli agenti di custodia che non dai detenuti stessi. Rappresentativi, spesso, di un carcere ancora troppo punitivo e arcaico.

"Vi era un atteggiamento di diffidenza e autoritarismo più attenuato da parte della direzione, molto meno da parte della

magistratura di sorveglianza...” - prosegue la dottoressa torinese, elencando le difficoltà incontrate nei rapporti con il carcere, una volta sorto il P.U.P.

Nonostante la formale firma dell'accordo, che garantiva una posizione “privilegiata” ai detenuti che avevano accesso al percorso universitario (celle singole, accesso alla biblioteca ecc...) rimanevano ostacoli tecnici dati dal contesto.

La docente narra la vicenda della ricerca condotta dai detenuti sul tema del lavoro, centrale nel contesto intramurario: i risultati sono stati pubblicati solo sei anni dopo nel volume “*La pena del non lavoro*”⁶. Tempi lunghi che ricordavano che si aveva a che fare con un'istituzione carceraria.

Le resistenze, però, non erano un'esclusiva del carcere.

Evidenziando la volontarietà della prestazione del docente universitario, che non era obbligato ad andare in carcere, la Marucco ricorda:

“C'era qualcuno che si rifiutava, non molti, ma a qualcuno l'idea di dare questa possibilità a chi aveva sbagliato non piaceva. È incostituzionale, ma era così.”.

Spinte contrastanti da più parti che, tuttavia, non scoraggiano i lavori della commissione torinese che prosegue, instancabile, fino ai giorni nostri.

Alla domanda “Che sfide vedi oggi per il diritto allo studio in carcere?” - Dora Marucco risponde:

“La prima sfida è sicuramente quella di **distuggere l'intramoenia**: combattere perché i detenuti possano uscire, per gli esami, per il consulto di una biblioteca <<vera>>, tutte le aperture possibili e immaginabili;

la seconda sono i rapporti con il territorio. Sono convinta che il territorio sia molto più permeabile di quello che si pensa...”

§ 2.3. ORGANISMI GARANTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Perché vi sia un'effettiva tutela del diritto allo studio, e quindi esso venga rispettato sono istituiti alcuni organi garanti.

Come ci ricorda la *“Guida per i detenuti del Piemonte”* (redatta dagli studenti delle Cliniche legali *“Carcere e diritti”* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino) i garanti:

“se riscontrano irregolarità nel comportamento delle autorità competenti, **possono segnalarle al diretto superiore del funzionario responsabile perché apra un procedimento disciplinare** e, se ritengono che sia stato commesso un reato, possono **presentare denuncia alla magistratura.**”

Possono inoltre chiedere chiarimenti all'Amministrazione penitenziaria o ad altri soggetti. Quando è opportuno sollecitano gli adempimenti e le azioni necessarie per la tutela dei diritti dei detenuti, anche proponendo interventi di carattere politico o amministrativo.”⁷

Indispensabile quindi la presenza di questi organismi, per la tutela effettiva dei diritti.

Oggi il ricorso ai garanti è sempre più frequente: il livello di istruzione dei detenuti, infatti, consente a questi ultimi di fare

ricorso a tali figure più facilmente, nel momento in cui assistono alla negazione dei vari diritti.

Vi sono vari garanti:

Primo fra tutti il **Garante nazionale**, funzione istituita dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 (poi convertito nella L. 21 febbraio 2014 n.10) e oggi rivestita da Mauro Palma. Questo ha svariati poteri:

- può visitare gli istituti penitenziari;
- può richiedere di prendere visione dei fascicoli dei detenuti, con il loro consenso;
- può chiedere informazioni e documenti all'Amministrazione penitenziaria;
- coordina i Garanti regionali;
- riceve i reclami a lui rivolti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 legge 354/1975 e a seguito di questi può inviare raccomandazioni specifiche all'Amministrazione.

Si noti che il garante nazionale non ha potere solo sugli istituti penitenziari, ma su tutti i luoghi in cui sia prevista una privazione della libertà personale (es. centri per gli immigrati, caserme di Polizia, REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)¹⁰...).

Vi è poi il Garante Regionale che:

- “vigila perché siano rispettati i diritti dei detenuti e siano garantite le prestazioni relative al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla

formazione professionale e ogni altra attività finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- visita gli istituti penitenziari;
- promuove attività di informazione e attività culturali sui temi dei diritti dei detenuti;
- sollecita interventi legislativi o amministrativi in materia detentiva;
- svolge un'attività di verifica e di controllo su omissioni o inosservanze che possano compromettere i diritti dei detenuti”⁸.

Segue il **Garante Comunale**, nominato da ciascun comune.

Ultimo, non per importanza, il **Difensore civico di Antigone**⁹.

Questa figura risponde alle sollecitazioni provenienti dai detenuti e dalle rispettive famiglie e collabora con gli altri garanti affinché ne siano rispettati i relativi diritti.

Antigone, associazione sorta negli anni '80, ha rivestito un ruolo fondamentale nella tutela della dignità della pena carceraria: ha svolto, infatti, numerose indagini da cui sono emerse le condizioni degli istituti penitenziari italiani. Fornendo dati e supporti di tipo audio-visivo ha permesso l'emergere della realtà detentiva.

Un intervento cruciale se consideriamo il bisogno che la società ha di vedere per comprendere. Non bastano, spesso, le notizie sulle prime pagine dei giornali per capire, a volte le testimonianze visive rendono meglio il significato della Sentenza della CEDU del 2013.

Il 9 aprile del 2018 viene invece istituita, presso la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), la **CNUPP** (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari) che suggella il coordinamento tra università e carcere.


Come riportato nella convenzione quadro tra il Ministero della giustizia e la CRUI, sottoscritta il 27/01/2016:

“appare evidente che solo il mondo universitario è in grado, per missione istituzionale, di garantire strumenti e metodi di informazione inseriti in contesti organizzativi che continuino ad operare durante la fase di intervento, di assicurare la costruzione di competenze di ricerca applicata con metodologie di analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e dei procedimenti, delle analisi economiche degli effetti delle norme, e di analisi dei risvolti sociali delle soluzioni organizzative adottate negli uffici e nel sistema di esecuzione della pena, disponendo, altresì, l’Università dell’autorevolezza scientifica ed istituzionale per certificare la professionalità creata in tal modo negli uffici.”

È chiaro quindi il mandato del Ministero della Giustizia all’Università, che viene a ricoprire una funzione rilevante anche nel contesto intramurario.

Il compito della CNUPP è quindi quello di garantire l'effettiva fruibilità del diritto allo studio, rendendone possibile l'accesso anche agli "studenti-detenuiti" e predisponendone le condizioni.

Di seguito un'immagine che mostra la distribuzione delle Università italiane che hanno aderito alla Conferenza Nazionale.



Mappa Università italiane aderenti a CNUPP

§2.4. IL P.U.P DI PARMA

Se Dora Marucco è la responsabile del primo P.U.P di Torino, Vincenza Pellegrino è la delegata dell'Università al P.U.P sorto recentemente a Parma.

Per descrivere la grande conquista che nel 2018 ha visto nascere la collaborazione tra gli Istituti penitenziari e l'Università di Parma mi avvarrò delle parole della stessa docente, estrapolate da una breve intervista che le ho rivolto.

La professoressa Pellegrino si definisce un'“antropologa in gita” quando le viene chiesto di entrare in carcere. Sostiene di non essersi mai chiesta << Che cosa hanno fatto?>>, sembrandole i reati molto lontani da quel contesto.

Viene messa in crisi da quelli che si dichiarano innocenti, non sa cosa rispondere, quindi tace, “senza dar spazio alla profondità”. Immagina che quelle convinte dichiarazioni di innocenza derivino da una percezione di sproporzione- che questi detenuti hanno- della pena.

“È più facile- rivela la docente- con coloro che hanno consapevolizzato”.

La dichiarazione di innocenza lascia in difficoltà l'ascoltatore, che non è avvocato né magistrato, ma docente, o alunno che si avvicina ad una realtà complessa.

Perché nasce il P.U.P. di Parma?

Il Polo di Parma nasce quando il rettore nomina una delegata per i più “sfortunati” - racconta la docente - e tra questi ci sono i detenuti. È quando l'Università amplia il proprio raggio visivo che

una realtà lontana come quella di Via Burla inizia ad essere ufficialmente riconosciuta come luogo in cui STUDIARE È UN DIRITTO.

Tuttavia dalla descrizione della delegata universitaria l'idea di diritto non ha ancora penetrato del tutto gli alti muri dell'istituto detentivo. "I libri, gli esami sono ancora una concessione dell'area trattamentale".

Una relazione materna, quindi, quella che lega coloro che si vedono privati della libertà a coloro che dovrebbero favorire la rieducazione, la risocializzazione e l'autodeterminazione di chi ha sbagliato. Da qui l'infantilismo che si origina pian piano, ogni volta che si inizia a scontare la pena- spiega la docente:

"Basta che qualcuno ti dica una volta cosa fare e nessuno poi è più in grado di farlo"

Quando le chiedo se ci siano state difficoltà nel percorso che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo tra Istituti Penitenziari e Università, la dott.ssa Pellegrino fa riferimento ad un'ambivalenza del carcere che da una parte vuole il P.U.P. e dall'altra risponde ad ogni richiesta come se fosse una concessione.

Il problema, forse, ci rivela la docente è la fatica ad assorbire un'idea di multiprofessionalità. Vigeva ancora l'immagine di polizia forte, a cui le altre figure professionali sono subordinate.

Del resto come può prevalere l'impostazione metodologica educativa se ci sono circa un educatore ogni cento detenuti?

Quei pochi si fanno ben presto assorbire dalla politica punitivo-restrittiva propria della formazione della polizia penitenziaria ed ogni richiesta del detenuto diventa eccessiva. Si crea così una collaborazione - alleanza nociva tra educatori e poliziotti, in antitesi ai principi di una giustizia a tutti gli effetti riparativa e rieducativa.

Gli stessi operatori cadono facilmente nella morsa del born-out, stressati dai ritmi deleteri di un'istituzione troppo rigida.

Chi lavora in carcere è costantemente chiamato a misurarsi con la sofferenza di uomini costretti a vivere in un ambiente poco umano, lontani dagli affetti e dalla società civile, obbligati ogni giorno a misurarsi con gli errori commessi. Non basta una formazione sulla **sicurezza**, serve un sostegno psicologico costante.

I lunghi turni delle guardie penitenziarie rendono impossibile, una volta usciti, lasciare quella realtà al di là dei cancelli, perché prepotentemente esce con loro. Ed è un universo formato da un'umanità sofferente e soffocata in spazi angusti, difficile da dimenticare in qualche ora.

Il problema, però, come ci ricorda la docente, non è solo intramurario. Anche la società è divisa tra chi dice “vorrei ma non posso” e chi ha bisogno di semplificare il mondo.

“C'è tutto un ceto medio che potrebbe, ma che non fa” - dice convinta la professoressa Pellegrino.

Una società ben rappresentata dagli studenti che entrano con i laboratori di scrittura:

“Ho visto cambiare gli studenti negli anni: quelli che studiano Servizio Sociale sono più scientifici, hanno un interesse più criminologico. Quando ho fatto entrare gruppi misti è cambiato tutto.

La curiosità si smorza col tempo: a quel punto o c'è un salto, e lo studente prosegue o non c'è e abbandona i laboratori.”

La missione che l'università si pone è quella di “**fare cultura al servizio del benessere sociale**”, e questo presuppone dibattito.

Così conclude l'intervista la docente parmense, ottimista verso il futuro del neonato Polo Universitario Penitenziario.



Da sinistra la docente Vincenza Pellegrino, il direttore degli Istituti Penitenziari di Parma Carlo Berdini, il Rettore dell'Università Paolo Andrei e la referente studenti detenuti dott.ssa Annalisa Andreotti, il giorno della sottoscrizione dell'accordo.

NOTE AL CAPITOLO:

¹ Roberta Palmisano è Direttore Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

² Tratto dalla relazione a cura di Roberta Palmisano sul dibattito del tavolo 9 degli Stati generali dell'esecuzione penale, 23/07/2015;

³ Estratto della *Sentenza n. 77/1984* Corte Costituzionale;

⁴ Intervista tratta dal sito museodellamemoriacarceraria.it;

⁵ Susanna Ronconi è un'ex brigatista, ha scontato venti anni di carcere e oggi collabora con il Gruppo Abele di Torino e con ASST e comuni, nel settore delle tossicodipendenze;

⁶ L. Berzano, *La pena del non lavoro*, Edizioni Franco Angeli, 1994

⁷ Tratto dalla "Guida per i detenuti del Piemonte", pp.22-23;

⁸ Cit. *ibidem*, p. 23;

⁹ Antigone: associazione, nata negli anni '80 che si interessa della "tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale";

¹⁰ Le REMS hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), prevedendo interventi personalizzati sulla persona e politiche meno restrittive della libertà.

§ 3. LA PAROLA A DETENUTI E

STUDENTI

Nel tracciare quest'ultimo capitolo mi avvalgo di alcune riflessioni, elaborate nel corso dei laboratori che ho svolto in carcere e altre emerse nei vari convegni, organizzati all'interno della struttura penitenziaria.

Il primo laboratorio in carcere a cui ho deciso di partecipare è stato quello condotto da Carla Chiappini. Ex giornalista, Carla si è specializzata in **autobiografia**, seguendo le tracce e iniziando a collaborare con Duccio Demetrio, esperto del settore. I **laboratori** di Carla sono ore in cui la penna è ingovernabile: lei legge uno spunto e da lì iniziamo a scrivere. Emergono ricordi, attimi, frammenti di vite diverse.

Il fatto più incredibile di questi incontri è la sinergia che ogni volta si crea, le similitudini del contenuto di alcuni scritti. Uomini diversi per origini, età e storie ricordano frammenti di vita simili. Il tempo passato con i nonni, la prima volta che si ha impastato la pasta con la mamma, gli amici di infanzia.

Ai laboratori si sono affiancati i **seminari**, con temi ben precisi. Vengono chiamati esperti da tutt' Italia per avere opinioni autorevoli su tematiche come l'"ostatività". Studenti e detenuti si trovano all'interno di un dibattito complesso e costruttivo. In quel momento SIAMO TUTTI STUDENTI nel teatro di un carcere.

Infine gli **spettacoli teatrali**. Dopo l'impatto del primo dramma in cui Shakespeare è stato portato in carcere, ho deciso di ritornare.

E ho assistito ad altre rappresentazioni. Osservare la recita teatrale è molto diverso, c'è meno contatto, più distanza.

Se da una parte però le maschere consentono di rivestire i panni di un personaggio, dall'altra non permettono di trascurare totalmente la propria identità.

Interessante a questo proposito citare il confronto avvenuto, dopo lo spettacolo "Tito Andronico", tra alcuni studenti dell'Università di Parma e gli attori-detenuti.

A.- detenuto del circuito AS3 afferma:

“Sono personaggi che ricamiamo su di noi.”

S.- detenuto del medesimo circuito- dice:

“Quando vieni sul palco viene anche il detenuto, viene il padre, viene tutto di noi”.

D'altra parte anche lo studente che entra per la prima volta rimane colpito. Dice una studentessa:

“È stato difficile seguire tutto lo spettacolo perché avevo altri pensieri...il carcere, le guardie...”

Una volta uscita dal carcere scrivevo, non riuscivo a contenere quell'oceano di emozioni che mi aveva investito.

Scrivo delle guardie e del loro stupore ai nostri racconti, scrivevo delle regole rigide che andavano e venivano in base all'agente di turno quel giorno, scrivevo di noi, insieme, e di tutto quello che scaturiva dai nostri scritti. I viaggi in treno per tornare

a casa erano un flusso di pensieri e parole che riempivano fogli interi. Uscivo dal carcere, ma lui non usciva mai davvero da me.

È così che nasce il mio **diario di bordo**.

Non mi soffermerò sull'analisi sistematica di tutti i materiali prodotti perché il messaggio che voglio trasmettere è come questi incontri abbiano creato la CLASSE.

§3.1. <<PERCHÉ NON LASCIARLI DOVE SONO, VISTO CHE HANNO SBAGLIATO?>>

Prima di procedere voglio rispondere ad una domanda che molti fuori dal carcere si pongono, una questione a cui ho tentato di replicare con gli interventi precedenti, ma la cui risposta adesso voglio lasciare ai detenuti.

Perché è impossibile parlare di diritto allo studio in carcere, di umanità, di rieducazione senza prima rispondere, chiaramente, al quesito di molti: <<**Perché non lasciarli dove sono, visto che hanno sbagliato?**>>.

Giovanni Maria Flick sosteneva, in un passo che ho citato nel primo capitolo, tratto da un'intervista per Radio radicale, che <<È troppo comodo poter strumentalizzare la paura della gente in una realtà, in un paese che è più sicuro di altri Paesi. Manca un discorso culturale in Italia>>, probabilmente riferendosi all'attuale governo. Trascendendo da discorsi politici, il mio intento è quello di motivare ai più il perché concedere diritti ai

detenuti, umanizzare l'istituzione carceraria. Parole che vogliono essere chiare, dirette, difficilmente travisabili.

Per far questo mi servo, nuovamente, del contenuto dell'incontro che si è svolto dopo lo spettacolo teatrale "*Tito Andronico*".

Quando infatti ho posto, provocatoriamente, la domanda <<Perché concedere il teatro e altre attività a chi ha sbagliato?>> nel teatro si è sollevato un certo movimento, la domanda ha smosso, obiettivo raggiunto.

Sono state date varie risposte, c'è stato anche chi non è riuscito a cogliere la provocazione e si è ritratto.

Tra i vari interventi alcuni hanno sostenuto: "Per darci una seconda possibilità"; "Perché viviamo in uno stato democratico"; "Perché, forse, ci può essere un cambiamento: perché si può aiutare chi ha sbagliato a capire **se vuole e può cambiare**".

Diverse risposte, tutte significative, ma quella che forse è più persuasiva, è quella di S., detenuto del circuito di Alta Sicurezza 3¹, che dice:

"Se ho sbagliato voglio uno Stato che mi conceda,
che mi dia l'esempio; se mi nega e mi tratta male
io mi arrabbio e, una volta uscito, faccio peggio"

Risiede qui il fulcro delle politiche che l'elaborato vuole valorizzare.

L'incontro con il carcere spaventa, fa effetto, smuove emozioni recondite, una rabbia inaspettata. **È l'incontro con un'umanità che ci fa crescere e maturare.**

Non siamo chiamati a giudicare né ad assolvere o a condannare: siamo sollecitati a conoscere, ad osservare, perché il carcere sia il luogo in cui lo Stato accoglie l'errore di un cittadino e si impegna nel tentativo che questo vada oltre. Non amo il termine "cambiare", preferisco crescere, maturare, evolvere. Dare la possibilità di essere persone, **NONOSTANTE** ciò che si è commesso.

Lasciemo poi agli esperti di mediazione la possibilità che il reo e la vittima si incontrino, riconoscendosi; lasceremo ai magistrati valutare la durata della pena e gli eventuali benefici. Lasciemo a psicologi e psichiatri indagare la psiche.

"Buttare la chiave", espressione oggi molto utilizzata, servirà solo ad insabbiare un problema che riemergerà con prepotenza.

Tenere il carcere lontano, essere impietosi nei confronti di chi lo abita ci impedirà di affrontare una questione che ci riguarda. Un ex detenuto che, uscito dal carcere, dà luogo a recidiva ci interessa in prima persona, così come ci riguardano i numerosi suicidi intramurari.

Ci dichiariamo sempre "cittadini" per far valere i nostri diritti, ma mai per sostenere quelli di chi non è nella nostra condizione.

Non bastano i pareri convinti degli esperti, né i convegni a cui partecipa quella stessa élite di esperti: **serve un'opinione pubblica, una società, altrettanto convinta che quella chiave non vada buttata.** Solo così quei cancelli e quelle mura troppo alte avranno ragione di esistere.

§3.2. “LA CLASSE”

Ecco quindi che si può dar vita ad una “classe”: meta del riconoscimento effettivo del diritto allo studio in carcere.

Non ci sono più “studenti e detenuti”, ma una classe di allievi pronti al confronto, chiamati a scrivere, scambiarsi opinioni, recitare, leggere, condividere uno spazio, apprendere.

Nella precedente trattazione si è sostenuta l'importanza dell'istruzione intramuraria per l'evoluzione della personalità, per l'apertura di orizzonti, per la consapevolezza dei propri diritti (ricordiamo i ricorsi ai garanti dei diritti), per una rieducazione effettiva.

Diritto allo studio in carcere, però, significa anche confronto con la società: un accostamento dato non dal rapporto con i vari operatori (psicologo, educatore, magistrato di sorveglianza, avvocato...) volto a trattare il proprio reato, il percorso rieducativo, le condizioni detentive ecc...; ma dalla coesistenza di studenti che prescinde la condizione di detenuto o libero, colpevole o assolto.

Ricordo una definizione di Giampaolo Azzoni, professore di Teoria Generale del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pavia, che identifica la violazione della dignità umana nella riduzione di un soggetto ad una sua caratteristica.

Per cui la persona non è più persona, ma diventa “detenuto”, “assassino”, “malato psichiatrico”, “tossicodipendente”, “extracomunitario”, “anziano”, “minore non accompagnato”, “disabile”, “senzatetto” e la lista potrebbe continuare all'infinito.

Il riconoscimento della **dignità umana**, secondo il filosofo del diritto, consiste invece nel considerare prima di tutto la persona in quanto tale, prescindendo dai ruoli che la società vuole attribuirle. Le occasioni di incontro che concedono i rapporti tra università e carcere, suggellati dagli accordi sottoscritti dalle due istituzioni, rendono possibile ed evidente il depotenziamento di tale tendenza alla categorizzazione.

Si può quindi parlare di “carcere umano”, dignità, diritti, persona. Concetti che centrano il nucleo essenziale della professione di assistente sociale, ruolo che sarò chiamata a svolgere.

Vi sono vari interventi con cui è possibile concedere umanità al detenuto, uno fra molti è proprio quello di offrire un contesto in cui, per qualche ora, dimentichi di essere sottoposto ad una pena che lo confina ai limiti della società.

§3.3. L'AUTOBIOGRAFIA IN CARCERE

“Allora prendere consapevolezza della nostra storia significa darci l'opportunità di realizzarci in una nuova rinascita, perché cambiare significa diventare profondamente se stessi, adottare tutte le proprie parti, anche le più scomode, dare il permesso di soggiorno a tutti, a tutti gli << io >> che siamo.”³

Così Antonio Zuccato scrive in un capitolo del libro “Frammenti autobiografici dal carcere”, edito nel 2019 dalla Franco Angeli, commentando la scrittura autobiografica.

I laboratori autobiografici hanno rappresentato il momento principale in cui detenuti e studenti si sono ritrovati a confrontarsi. Prima di parlare di noi voglio, quindi, premettere una descrizione di quello che è lo strumento autobiografico e di come esso si declini all'interno delle mura dell'istituzione carcere.

Prosegue Zuccato:

“Una scrittura che possa essere condivisa, qui sta la peculiarità del laboratorio: è la condivisione che, risvegliando attraverso le esperienze degli altri gli aspetti ancora nascosti dentro di noi, apre nuove porte, allarga gli orizzonti della conoscenza e ci fa scoprire inedite consapevolezze. Queste aiutano a comporre il quadro d'insieme in cui sentiamo di poterci riconoscere, sia dal punto di

vista individuale che sociale, delineando quel filo conduttore della nostra vita che spesso non riusciamo ad individuare, persi nei frammenti delle nostre esperienze.

È nella condivisione delle nostre esperienze che sentiamo tutto il valore di ciò che ci lega agli altri, testimoniato dal desiderio curioso di conoscere le loro storie.”⁴

La scrittura in carcere assume caratteristiche ancor più peculiari, se consideriamo il luogo in cui la penna prende vita.

Continua Zuccato:

“Il carcere irrompe o mette in discussione un possibile progetto di vita, soprattutto quando, distratti da false illusioni, non si sono messe in conto le conseguenze più gravi proprio nei confronti delle persone che ci sono più a cuore.”⁵

L'autobiografia in carcere diventa una riscoperta di sé stessi.

Allora perché proporla non solo ai detenuti, ma anche agli studenti?

Perché spesso ne nasce un riconoscimento reciproco. Un detenuto facilmente può rintracciare alcuni aspetti della sua infanzia in quelli di uno studente, così come uno studente può intravedere un frammento della propria vita nel racconto di un detenuto.

È qui che nasce l'importanza del confronto, attraverso la scrittura.

Cecilia Luisa Pagliardini, laureanda in Psicologia clinico dinamica all'Università di Padova, in una tesi dedicata all'autobiografia in carcere, scrive (p.57):

“Ricorrere al concetto di storie potrebbe quindi ampliare il concetto stesso di identità, in quanto permette di considerare in maniera più vasta la gamma di possibilità che si possono immaginare, arricchire le possibilità di essere, anche non coerenti o in contraddizione tra loro.”

La studentessa padovana continua il suo elaborato, traendo spunto da un contributo presente sul sito di Ristretti Orizzonti, in cui alcuni detenuti raccontano perché scrivono:

“- si scrive per parlare con qualcuno al di fuori, per gridare la propria disperazione: “Ho voluto raccontare la storia della mia vita per comunicare la mia grande sofferenza e solitudine”;

- si scrive per far passare quel tempo che sembra non mutare mai.;

- si scrive per resistere alla presa carceraria, sul corpo, sulla mente, sulle relazioni, che non dà tregua;

- si scrive perché ci sono insegnanti che insegnano a farlo: “L'idea di scrivere mi è stata suggerita da un'assistente volontaria”

- si scrive perché ci si accorge che altro non resta da fare: “E così gli anni passano, ma nell’animo cresce sempre di più il disperato bisogno di comunicare, e io ho preso finalmente la decisione di dar voce al mio grido muto”;

- si scrive anche per essere lasciati in pace dai compagni di cella, per vivere l’illusione di essere altrove, per trarre dalla memoria qualche spunto che non angosci più di tanto, per non dimenticare “quei meandri che si perdono nella memoria”;

- si scrive, viceversa, proprio per scordare: “La mente è offuscata da tanti perché e da tanti forse. Ci rimane solo una cosa...dimenticare...e solo così quella ferita sarà rinsaldata.”;

si scrive per mettersi alla prova: “Bisogna aver coraggio di entrarci nella scrittura e quello che scrivi viverlo. Se lo vivi ti viene una poesia...” ;

- perché qualcosa di imprevisto accade, e si vuol proseguire con ostinazione: “scrivo a tentoni nel silenzio della notte alla ricerca di qualche verità...da cosa fuggo?””.

§3.4. GLI STUDENTI DI PARMA

Volgendo al termine dell'elaborato non posso far altro che parlare di noi, sperando possano risultare ancora più chiari i concetti fin ora esposti.

Gli "Studenti di Parma" siamo noi: universitari e detenuti. Senza più distinzione, **perché nei laboratori siamo solo STUDENTI.**

Descriverò le dinamiche emerse nei due anni di laboratori con i detenuti del circuito AS1, di ciò che i miei occhi hanno visto e la mia penna ha annotato. Dimostrerò come sia possibile creare una classe.

Una classe che si ascolta con attenzione e si comprende, cambia idee e pensieri. Un gruppo che nasce e si fa forte, nel tempo, parola dopo parola.

"Sono nato a metà del '900 quando era proibito baciarsi per strada ed era un lusso possedere oggetti che oggi definiremmo di uso comune.

Sono nato al Sud, precisamente a Nord di Palermo, ma ho vissuto a sud di Milano..."

Inizia così uno dei tanti scritti che parte dall'input del "Sono nato...". Gli studenti scrivono, come rimembrando un passato lontano, qualcosa a cui non avevano più pensato. Qualcuno sorride, imbarazzato, qualcun altro ancora prima del "via" è già partito.

C'è silenzio nei laboratori durante la scrittura, è un momento quasi "sacro", di rispetto estremo.

"Stop" e tutti posano la biro.

Inizia la lettura, a voce alta. Ogni volta mi stupisce l'attenzione delle guardie penitenziarie, rigide e distratte fino a quel momento, iniziano ad ascoltare con concentrazione e interesse. Come se quello scritto toccasse un po' anche loro. Scrivevo durante un laboratorio:

“La guardia penitenziaria sale sul palco, dietro di noi, vicino a noi. Sorride. È con noi, TRA DI NOI.”

I laboratori uniscono, creano punti di contatto.

Due anni fa - al convegno nazionale sui Poli Penitenziari italiani di Firenze² - dopo aver letto la lettera di un detenuto di Parma dicevo:

“In un dibattito avvenuto settimana scorsa sul 4-bis⁴ io e C. eravamo prima di tutto due giuristi, che, masticando lo stesso linguaggio, riuscivano a comprendersi.”

Una somiglianza data dalla stessa formazione, che prescindeva da tutto il resto.

Ricordo ancora quel dibattito con C.: era il mio secondo giorno di laboratorio, ero carica nelle mie convinzioni.

La clausola del 4-bis era stata una reazione dello Stato italiano alle stragi, a quella Mafia che, per la prima volta contrastata col pugno duro, era impazzita alla fine degli anni '90.

Parlavo con loro, forte delle conoscenze del fenomeno mafioso che in anni precedenti, durante gli studi giuridici, avevo acquisito.

Ero ancora ignara di ciò che avrei scoperto dopo: l'assurdità della clausola proposta dall'articolo, che impone la collaborazione in cambio di sconti di pena. Ricordo come fosse ieri le parole di G. – detenuto-studente-:

“Gli autori delle stragi sono quasi tutti in libertà”

Cito questa vicenda non per disquisire sulla costituzionalità e la ragionevolezza della clausola, quanto più per permettere al lettore di comprendere quanto proficuo e accrescente possa essere il confronto NELLA CLASSE.

Il rischio è di creare professionisti forti di una teoria che manca di un'esperienza “sul campo”, che li porti a contatto con la realtà.

L'ingresso degli studenti non è allora solo una “concessione” ai detenuti per offrire un contatto con la realtà, ma è “scuola” per gli universitari che, al termine degli esami, si troveranno catapultati nel mondo del lavoro.

Non penso di aver mai compreso veramente cosa significasse l'isolamento prima che chi l'ha provato me lo descrivesse:

“Mi trovavo sottoposto al 41-bis⁷ e due volte la settimana venivo costretto alla perquisizione della cella. E come solito tutta la mia roba, biancheria e altro veniva messa sottosopra. Quel giorno forse si era esagerato un po', così al posto che mettere a posto la biancheria l'ho messa in un angolo. Non so se sia stata la rabbia o la frustrazione ma è servito a farmi meditare sopra. Ebbene, mi sono

reso conto che in tutto ciò non aveva senso arrabbiarmi, mi sono sentito veramente nudo e quella nudità era più che sufficiente. [...] Il giorno seguente l'agente che aveva fatto la perquisizione mi chiese perché non mettevo al suo posto la roba e se ne dispiaceva.

Quel suo dispiacere è stato anche il mio però mi ha fatto sentire che nonostante ciò tutti e due eravamo parte di un tutto.”



Immagine correlata ad un articolo sulle condizioni di isolamento nel carcere di Voghera⁸

Ogni tanto in qualche scritto ci si risponde, inconsapevolmente. Partendo dal titolo lanciato in uno dei laboratori di quest'anno scrivevo:

“Lasciar andare qualcosa fa male, soprattutto lasciar andare qualcuno. Perché quella cosa, quella persona aveva un significato, un ruolo ben preciso. Faceva parte di abitudini consolidate, affezionate. Permetteva l'emergere di una parte di noi ben

precisa, singolare, unica. A volte però è l'unica strada.

Lasciar andare un'idea non è facile, permettere che prevalgano altre ti smuove qualcosa dentro. Eppure a volte devi lasciar andare..."

Intanto C. scriveva a sua volta:

"Io ho sempre voluto imporre le mie idee, pensavo che abbattersi significasse arrendersi, invece ho scoperto che significa essere in armonia con il mondo."

È uno scambio interattivo di parole e pensieri quello che avviene sul palco del teatro del carcere di Parma.

Siamo studenti che crescono insieme, individui che condividono una parte del proprio cammino.

Si chiudeva così lo spettacolo che abbiamo messo in scena l'anno scorso, diretti dal regista Vincenzo Picone:

"Dentro al carcere vedo N. e C.

Sono sul letto, con le calze, senza scarpe

Leggono

Lettori sul letto, lettori sprecati, uomini buttati

Che ci fanno qui? Dovrebbero cambiare.

Ma cambiare cosa?

Vedo pareti bianche e colori pochi


Le guardie sono stanche, stanche, stanche...

Ce l'hanno con me, non con te

Mi vedo in carcere

Vedo la forza della vita in carcere.

L'umanità di chi ancora non si è spento.”



Gli alti cancelli degli Istituti Penitenziari di Parma visti dal parcheggio esterno al carcere.

NOTE AL CAPITOLO:

¹L'Alta Sicurezza è una sezione del carcere che ospita chi è stato condannato per un reato associativo (associazione mafiosa, traffico di droga, terrorismo...). I membri di tale circuito sono sottoposti ad un regime più stringente rispetto ai detenuti comuni. Si divide in gradi: il primo ospita gli appartenenti all'associazione mafiosa che hanno compiuto reati più gravi, o ricoperto ruoli maggiori nell'organizzazione; il secondo ospita gli autori di reati terroristici>; il terzo chi nell'organizzazione aveva ruoli minori, generalmente questi detenuti hanno un fine pena;

² L'1 e il 2 dicembre 2017 si è svolto a Firenze il Convegno Nazionale per il diritto allo studio in carcere, in cui sono intervenuti i delegati dei vari Poli Universitari Penitenziari italiani;

³ Baglio M., Chiappini C. Frammenti autobiografici dal carcere: Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi-Franco Angeli, 2019, pp. 15

⁴*Ibidem*, p. 17

⁵ *Ibidem*, p.18

⁶Art. 4-bis: introdotto a seguito delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (epilogo di anni di sangue per i professionisti che tentarono di contrastare l'organizzazione criminale). Esso prevede la possibilità di accedere ai tradizionali benefici previsti per l'ergastolo, solo nel caso vi sia una "collaborazione" con lo Stato, quindi si citino i nomi di altri esponenti che hanno collaborato all'interno dell'organizzazione.

⁷Art 41-bis: prevede il cosiddetto “carcere duro”: per coloro che scontano la pena per reati di associazione mafiosa. Esso consiste in un regime con alcune limitazioni (riduzione dei colloqui con i familiari e l’esclusione di quelli con estranei; il visto di controllo sulla corrispondenza, qualora sia disposto dall’autorità giudiziaria; un limite nella ricezione di somme e di pacchi provenienti dall’esterno; la restrizione del periodo di durata di permanenza all’aperto; il divieto di partecipazione alle rappresentanze di detenuti ed internati).

Ha una durata di 4 anni rinnovabile, in base all’accertamento di legami con l’associazione mafiosa.

⁸Immagine tratta dal sito <https://www.infoaut.org>- articolo del 02/07/2017 sulle condizioni dell’isolamento del carcere di Voghera.

CONCLUSIONI

“Mio caro figlio, sai, mi sono accorto della bellezza del mondo solo quando mi sono ritrovato chiuso in una cella, quando ho perso i contatti fisici con la libertà, con la famiglia, con tua madre.

Da libero non avevo capito bene quanto fosse meravigliosa la vita in generale, tutto il creato, il mare, il cielo, il sole e finanche un giardino fiorito. Tutto ciò l’ho capito soltanto con la privazione di tutto quello che oggi circonda te, pertanto papà ti consiglia di non fare i suoi stessi sbagli.

GODITI LA VITA!”

Vorrei iniziare così la conclusione dell’elaborato: con le parole di un detenuto, che potrebbero essere quelle di molti, forse di tutti, anche di coloro che non hanno avuto modo di diventare padri.

Di chi è entrato in carcere così giovane e non è mai uscito, e ha visto il mondo, per il resto dei suoi anni, solo durante i trasferimenti da un istituto penitenziario all’altro.

Ho deciso di diventare assistente sociale perché sono instancabilmente interessata alla storia di vita delle persone, alle relazioni familiari, ai contesti in cui ciascuno è nato e vissuto.

Nascere a Scampia non è come crescere in un piccolo paesino

tranquillo della provincia di Cremona. E alcuni incontri possono cambiare irreversibilmente il destino di qualcuno.

Una delle vicende che più mi ha colpito quando ho studiato la storia delle mafie italiane è quella di Giuseppe Impastato (detto “Peppino”), una delle tante vittime della mafia siciliana.

Peppino nasce nel 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo.

Figlio di un mafioso, viene cacciato di casa dal padre

quando inizia ad opporsi alle ingiustizie che osserva.

Fonda una radio “Radio aut”, con cui denuncia quotidianamente i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini – e in particolare del capomafia Gaetano Badalamenti (detto ‘Zu Tano) - che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga.

Da quella stessa organizzazione illecita a cui si era opposto Giuseppe viene ucciso nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978.

Cito provocatoriamente la storia di Peppino per far comprendere quanto alcuni contesti di nascita segnino irreversibilmente la vita di qualcuno. La scelta “eroica” di Peppino di opporsi non può essere la preferenza di chiunque.



Peppino in un comizio nel cortile del palazzo comunale di Cinisi

La mafia sorge e si radicalizza in territori in cui lo Stato non è intervenuto. Spesso è la prima proposta che viene rivolta ai giovani, che ingenuamente entrano a far parte di una realtà che li governa, guidata da regole violente per cui “Chi sbaglia verrà punito”, non dalla legge ma da suoi pari.

Deve partire necessariamente da questa consapevolezza il ragionamento che ci guida nella fitta rete di discorsi fin qui espressi.

Compito del professionista sociale non è mai giustificare, ma sempre **COMPRENDERE**. Quest’azione ci tranquillizza e motiva. Senza una cognizione vera di alcuni fenomeni che **CI RIGUARDANO** sarà impossibile che si smuova un’opinione pubblica convinta e motivata nel tutelare i diritti di chi si trova in carcere.

Ho fatto riferimento al caso mafioso (intendendo con questo le varie organizzazioni criminali sviluppatasi nelle regioni meridionali italiane), perché gli studenti-detenuti con cui abbiamo formato “una classe” erano tutti provenienti da realtà di questo tipo. Lascio ad altri il compito di approfondire i tanti altri fenomeni per cui risultano affollate le sezioni di media sicurezza delle carceri italiane.

Partendo da queste premesse arrivo dunque a sostenere l’importanza di un diritto, quale è quello allo studio, a quella stessa cultura che a molti di loro anni fa è mancata.

Un’istruzione che apre spazi di pensiero e ragionamento, che consente una riflessione e una **capacità di scelta**.

Sono passati anni dalla compilazione della meravigliosa Carta Costituzionale italiana - che dichiara il diritto all'istruzione per chiunque - quindi non possiamo rassegnarci all'idea che vi siano trattative sull'entrata o meno di un libro di testo in carcere. Deve diventare qualcosa di "normale".

Non possiamo rimanere in silenzio di fronte all'attuazione storpiata di una rieducazione e risocializzazione del detenuto.

Il carcere è il nostro carcere, chi vi è detenuto fa parte della nostra umanità, del nostro Stato.

L'intento del seguente elaborato è quindi quello di stimolare i più a comprendere, ad interessarsi a qualcosa che è posto nell'estrema periferia delle nostre città, ma che ci esorta ad interrogarci, a farci riflettere. A scendere in campo, se serve.

La storia di Peppino Impastato ci commuove, scatena una rabbia incredibile. Ascoltare la storia di chi "ha sbagliato" ci permette di cambiare prospettiva e comprendere.

Solo così il diritto allo studio, alla cella singola, ai libri, al tutor accademico, alla classe non saranno più concessioni, ma qualcosa di ordinario.

Serve un salto da parte della società. Non bastano le élites intellettuali che discutono fra loro nelle sedi accademiche.

Abbiamo bisogno di più persone che entrino in carcere e lo "portino fuori".

Un giorno Annalisa, una studentessa del laboratorio di quest'anno, scrive:

“Sto bene- ho detto a N. una volta.

Incontrarvi è, spesso, anzi il più delle volte, incontrarmi. E fa bene e fa male. E vi porto con me nella vita di tutti i giorni.

Ehi come ci sono finita io qui, in un posto chiuso, inaccessibile, il più chiuso di tutti?

Io non vi conosco! E perché siete qui, perché siamo qui? Cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Ho un po' paura, soffoco un po'. Ma vi guardo. Era solo l'inizio quello. Ma in realtà, forse, neanche mai mi hanno sfiorato questi pensieri, sono fuori di me. Sono fuori di me?

Qualunque sia la strada giusta ad ogni passo, so di non essere sola d'ora in poi.”

Questo non significa depotenziare “la sicurezza”, ma agire e pensare con umanità.

Nei giorni di scrittura della tesi la Rai ha trasmesso una mini-fiction su Fabrizio De Andrè, un cantautore che con le sue parole ha osservato e denunciato molto della realtà.

Così ho iniziato ad ascoltare alcuni dei suoi testi.

Fabrizio ha raccontato gli “ultimi”: le prostitute, i detenuti...

In una canzone intitolata “Nella mia ora di libertà” narra la vicenda di un “ribelle” degli anni delle rivolte studentesche del 1968 che viene arrestato.

È un testo complesso che parla di politica, di potere, ma la parte finale rappresenta perfettamente l’intento del mio elaborato, canta Fabrizio:

“...venite adesso alla prigione
state a sentire sulla porta
la nostra ultima canzone
che vi ripete un'altra volta
per quanto voi vi crediate assolti
siete lo stesso coinvolti.
Per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.”

Un’esortazione a quella società che tace, che rimane immobile e relega i luoghi difficili alle periferie della città.

BIBLIOGRAFIA

- Anastasia S. e Gonnella P., *Patrie galere: viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci editore Spa, Roma, (2005);
- Baglio M., Chiappini C., *Frammenti autobiografici dal carcere: Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi* -Franco Angeli, (2019);
- Beccaria C., *Dei Delitti e delle pene*, Edizione speciale per Corriere della Sera;
- Berzano L., *La pena del non lavoro*, Edizione Franco Angeli (1994);
- Bifulco R., Cartabia M., Celotto A., *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2006);
- Castellano L. e Stasio D., *Diritti e castighi: storie di umanità cancellata in carcere*, Il Saggiatore (2009);
- Compagno E., *Le carceri italiane e gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (2015-2016)*, Parma, A.A. 2017/2018;
- Pagliardini C.L., *Il metodo Autobiografico in carcere*, Padova, A.A. 2012/2014;
- Polidoro R., *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, (2016);
- Sapienza G., *L'Università di Rebibbia*, Rizzoli (1983).

SITOGRAFIA

(consultata da gennaio a settembre 2019)

www.Radioradicale.it;

www.antigone.it: Antolucci C., *Studia che ti passa*;

www.legislazionepenale.eu;

www.dirittopenitenziarioecostituzione.it: Tomba C., *Il diritto allo studio in regime restrittivo delle libertà*;

www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it: Flick G.M., *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione*;

www.ilfattoquotidiano.it: Marietti S., *Riforme delle carceri, l'appello al Consiglio dei Ministri: non sprecate l'occasione di un atto di civiltà*;

www.museodellamemoriacarceraria.it, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Torino, *Guida ai diritti per i detenuti del Piemonte*;

www.centroimpastato.com;

<https://www.infoaut.org>;

www.ristretti.it.

RINGRAZIAMENTI

Per questa tesi ringrazio i detenuti dell'Alta Sicurezza 1 del Carcere di Parma. Non penso che riuscirei a trovare un'altra forma e altre parole se non quelle che mi si sono affollate nella mente una sera, dopo uno degli ultimi giorni di laboratorio.

Un flusso di pensieri che ho poi annotato e letto a voce alta, con un po' di emozione, il giorno dello spettacolo e che decido, in questa sede, di riportare.

“Dedico la mia tesi al carcere, a voi, sapendo che sarà solo una goccia in un mare di scritti, volti a promuovere un cambiamento, che mi auguro davvero un giorno si realizzi concretamente, una volta per tutte. Io continuerò a dare il mio contributo con la stessa forza e determinazione che alcuni di voi mi hanno raccomandato di non perdere.

Non so se vi rivedrò, ma vi assicuro che sarete con me in quell'aula, seduti in prima fila, quando sosterrò l'importanza dello studio come momento di incontro con la realtà; sarete con me quando proverò ad accompagnare le persone che mi chiederanno aiuto nel loro percorso di vita frastagliato.

Sarete con me ogni volta che dirò ai figli, che spero un giorno di avere: <<Non prendete cattive strade!>>, che è la frase che ciascuno di voi ricorda e ci ha ricordato più spesso. Sarete accanto me, ad un passo, ogni volta che sarò in difficoltà e non saprò come procedere.

E in quel momento ripenserò a questo teatro freddo, a quel crocifisso stupendo che spicca potente sull'oscurità di quelle finestre nere che vogliono impedire di vedere il sole. Ripenserò ai volti di ciascuno di voi, alle vostre parole, alle nostre risate (perché ammettiamolo, fuori molti non crederebbero che in un carcere si ride così!).

E quel giorno sarò forte, forte abbastanza per andare avanti a combattere e a vivere.”

GRAZIE;

Chiara

